

**Appalto del servizio di verifica, ai fini della validazione, della Progettazione Esecutiva, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 163/2006, del complesso denominato Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro (PZ).**

**CIG: 24852350CD**

#### **CHIARIMENTO n° 4**

**Richiesta:** *con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono chiarimenti in merito alle modalità di documentazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica. in particolare si chiede se, nell'impossibilità di ottenere dal committente la documentazione indicata all'art. 1 del disciplinare, è possibile documentare il possesso del requisito tramite autocertificazione del concorrente corredata da:*

- *copia della parcella dei progettista comprensiva della ripartizione in classi e categorie dell'importo dei lavori;*
- *copia del contratto e delle relative fatture.*

*In caso contrario, si chiede di indicare quali altre modalità saranno ritenute valide dalla stazione appaltante per la dimostrazione del possesso del requisito in questione.*

**Risposta:** Si premette che il quesito deve intendersi riferito alla documentazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica da presentare da parte del concorrente sorteggiato, ovvero dall'aggiudicatario e dal secondo classificato, in quanto per la *partecipazione* alla gara è sufficiente *dichiarare* il possesso dei requisiti, nel rispetto di quanto disposto dal disciplinare di gara, avvalendosi dei modelli predisposti dall'Amministrazione. Si premette altresì che nel quesito posto non è chiaro se ci si riferisca all'impossibilità di ottenere dal committente la documentazione richiesta *nei tempi previsti* dalla procedura di gara ovvero all'impossibilità *assoluta* di ottenere tale documentazione.

Ciò premesso si fa presente che la documentazione prevista dal disciplinare di gara per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica non rientra tra i certificati suscettibili di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, per cui la soluzione prospettata dal richiedente consisterebbe nel presentare non un'autocertificazione, quanto piuttosto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale soluzione non può pertanto essere ritenuta idonea in quanto lo scopo della documentazione dei requisiti tecnici, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. 163/2006, è quella di verificare le dichiarazioni dei concorrenti, per cui è escluso, in linea generale, ricorrere ad una ulteriore dichiarazione da parte del concorrente avente il medesimo valore probatorio di quella rilasciata in sede di gara.

Occorre tuttavia distinguere il caso in cui il servizio sia stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici da quello in cui il medesimo servizio sia stato prestato a favore di privati.

L'art. 42 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 163/2006, nel disciplinare le modalità di dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, prevede infatti che "... *omissis* .... *se trattasi di servizi e forniture prestati*

*a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente”.*

Nel solo caso del committente privato, pertanto, *in mancanza* di questi, e quindi *nell'impossibilità assoluta*, di ottenere la dichiarazione dei servizi prestati, è ammessa la dichiarazione da parte del medesimo concorrente.

In definitiva:

- a) Se il servizio è prestato in favore di amministrazioni o enti pubblici non è ammessa documentazione diversa dalla certificazione rilasciata dal committente, a nulla rilevando la circostanza dell'impossibilità di ottenere la documentazione richiesta *nei tempi previsti* dalla procedura di gara.
- b) Se il servizio è prestato in favore di privati è ammessa documentazione diversa dalla dichiarazione rilasciata dal committente solo in *mancanza* di quest'ultimo (intesa come mancanza assoluta, e non come temporanea indisponibilità a rilasciare la dichiarazione) e quindi per impossibilità *assoluta* di ottenere tale dichiarazione e non per impossibilità di ottenere la documentazione richiesta *nei tempi previsti* dalla procedura di gara.

In *mancanza* del committente privato la documentazione alternativa potrà essere costituita anche solo da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'impossibilità di ottenere la dichiarazione da parte del committente per *mancanza* di questi, in quanto tutte le altre dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti sono già state acquisite in sede di partecipazione alla gara.

Entrambe le dichiarazioni (quella sul possesso dei requisiti rilasciata in sede di partecipazione e quella sulla mancanza del committente rilasciata in riscontro alla richiesta della documentazione probatoria) saranno poi soggette alla verifica ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2001 con la richiesta da parte dell'Amministrazione di produrre tutta la documentazione idonea a verificare quanto dichiarato (copia di contratti, fatture, certificati attestanti la condizione di mancanza del committente, copia di parcelle, documentazione prodotta nell'espletamento del servizio, ecc.).

Tale procedimento di verifica è tuttavia diverso e distinto da quello di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e non sarà pertanto soggetto ai termini perentori di cui al medesimo art. 48, né comporterà l'interruzione della procedura di gara.

Si rammenta, in ogni caso, che ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica, per servizi di verifica si intendono esclusivamente i servizi di verifica ai sensi dell'art. 30 della legge 190/94 e ss.mm. e ii. o ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006, come riportato nel disciplinare di gara.

Potenza, 20 giugno 2011

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Guido Cirigliano